



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 28-12-2020

Oggetto: Approvazione PEF 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss della legge . 147/2013 e del D.P.R. N. 158/1999 in applicazione della DELIBERAZIONE N. 443/2020/R/RIF e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

FRANCHI MICHELE	P	DE SANTIS MAURO	Presente
ONESI SANDRO	P	CAMACCI BERARDINO	Presente in videconferenza
PACI ANDREA	P	PALA DOMENICO	Presente
PACI MAURIZIO	P	GABRIELLI LEONARDO	Presente
DE MARCO PIERGIORGIO	P	SBERNOLA SABRINA	Presente in videconferenza

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 10

Totale assenti n. 0.

Assume la presidenza FRANCHI MICHELE nella sua qualità di VICE SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Oggetto: Approvazione PEF 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss della legge. 147/2013 e del D.P.R. N. 158/1999 in applicazione della DELIBERA ARERA N. 443/2020/R/RIF e ss.mm.ii.

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti anche:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020, recante "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n 3 del 15/06/2020, con cui si sono confermate per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020;

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Arquata del Tronto e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione:

- trasmessa in data 29/09/2020 prot. n. 10295 riguardante la relazione di cui all'appendice 2 dell'allegato A della delibera ARERA 443/2019, dichiarazione di veridicità appendice 3 dell'allegato A ARERA 443/2019, format dati 2020 Comune per documentazione art 6.2 C) deliberazione ARERA 443/2019,
- PEF grezzo previsto dall'appendice 1 dell'allegato A delibera ARERA 443/2019 inviata in data 27/11/2020 prot. 12475 relativa

Vista l'allegata validazione del piano finanziario ricevuta dall'A.T.A. – ATO N. 5 -AP il 22/12/2020 ed acquisita con prot. 13533 avvenuta con Delibera n. 8 dell'assemblea ATA nella seduta del 21 Dicembre ad oggetto "Delibera ARERA 443/2019, Validazione PEF TARI 2020 ;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

propone di deliberare

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2020, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3) di procedere con separato provvedimento all'approvazione del regolamento TARI e tariffe in riferimento al bilancio 2021 /2023 nel rispetto dei termini previste dalla legge.

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL.

Oggetto: Approvazione PEF 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 639 e ss della legge . 147/2013 e del D.P.R. N. 158/1999 in applicazione della DELIBERA ARERA N. 443/2020/R/RIF e ss.mm.ii.

Parere espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, li 23/12/2020

favorevole Parere di regolarità tecnica e contabile:

Responsabile del Settore finanziario
Dott.ssa Stefania Albertini

Arquata del Tronto, li 23/12/2020

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
*Dott.ssa Serafina
Camastra*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola la Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Albertini che propone l'approvazione del PEF 2020 che è stato approvato dall'assemblea ATA nella seduta del 21 dicembre 2020 con Delibera n. 8 in conformità a quanto stabilito dalla delibera ARERA 443. Ricorda che con il Bilancio di previsione vengono anche approvate le tariffe TARI e che per il 2020 con l'emergenza covid è stato prorogato il termine di approvazione del Bilancio e ci si è avvalsi della facoltà di confermare per il 2020 le tariffe del 2019

Con separato provvedimento nell'annualità 2021 verrà approvato un nuovo regolamento TARI con le nuove tariffe TARI.

La PicanAmbiente ha predisposto il piano che poi è stato approvato e validato dall'Ata, quindi per il Comune è una presa d'atto.

Interviene il vicesindaco Franchi precisando che ha partecipato all'assemblea ATA in cui è stato deliberato quanto già detto dalla Dott.ssa Albertini. Questo non vuol dire che il piano ora sia perfetto, ci saranno altre cose da rivedere.

Passa la parola alla Dott.ssa Camastra che spiega che è completamente cambiato il sistema mentre prima sui rifiuti la competenza prevalente era comunque del Comune o dei Comuni in presenza di società gestori di più comuni, la competenza è passata come per l'acqua in capo ad ARERA, che è quell'organismo che si occupa di tutti i servizi pubblici, dall'energia, all'acqua e adesso si occuperà anche dei rifiuti. Quindi tutti i gestori non presentano i loro piani economici al Comune ma li inviano (come fa la CIIP) all'Autorità di ambito. La competenza ad esaminare questi piani economico finanziari non è del Comune bensì della Ata, che fa le sue valutazioni con i tecnici e poi come detto dal Vicesindaco fa delle delibere e trasmette tutti questi materiali, all'Arera che a sua volta valuta i singoli piani economici presentati. La delibera del Comune sostanzialmente è una presa d'atto ma è comunque condizionata all'approvazione dell'Arera, cioè è l'Arera che ha l'ultima parola sui piani economici finanziari, che saranno alla base della tariffa.

Va detto che per il Comune di Arquata come per altri Comuni dell'Unione Montana c'è un altro problema che è stato affrontato in precedenza. Con delibere di molti anni fa era stato stabilito che al di là di quelli che erano i costi dei singoli piani finanziari la percentuale venisse suddivisa con percentuali non uguali al costo sostenuto cioè per dirla in termini semplicistici il Comune di Arquata pagava anche una quota del piano finanziario del Comune X. L'Amministrazione comunale ha inviato una nota all'Unione Montana chiedendo che a seguito del nuovo sistema cioè dei nuovi PEF, sia rivisto tutto il sistema. Non potrà essere più caricato al Comune di Arquata il costo del piano economico di altri Comuni.

Interviene il Vice sindaco Franchi il quale precisa che il costo sostenuto è di 13.5 quando in teoria quello effettivo è 8.5. E' stato chiesto, come Amministrazione, in maniera unanime, di rivedere le tariffe, perché già si paga quasi il doppio.

La questione verrà discussa a breve dal Consiglio dell'Unione Montana.

Chiede la parola il Consigliere Gabrielli il quale precisa che ha chiesto all'Ufficio Finanziario la relazione di accompagnamento al PEF composta da due relazioni (una relazione predisposta dal gestore e una relazione predisposta dal Comune), su cui si articola la relazione di accompagnamento. Si permette di dissentire da quello che ha detto la Segretaria ossia che si tratti di una mera presa d'atto, in quanto se si fosse trattato di questo non sarebbe stata necessaria l'approvazione del Comune.

Nel 2019 sono stati pagati 189,000 mila euro di rifiuti che è una cifra ben al sopra di quella che veniva pagata ante sisma.

Nel 2015 la cifra per la Tari da piano economico finanziario era più bassa rispetto ad oggi, dove ciò a fronte di 500 residenti rispetto ai 1000 che c'erano a suo tempo. Sicuramente quello che si va a mettere in discarica dal punto di vista volumetrico e quantitativo è inferiore, perché non ci sono neanche i rientri delle seconde case.

Nella relazione si precisa che ogni anno si può fare un aumento entro un limite. Il limite è stato stabilito nel 2020 al 4,20% secondo i calcoli fatti dall'Arera ma a questo punto sicuramente i dati sono stati presi dalla relazione del Gestore e del Comune.

L'aumento avrebbe dovuto essere al 31,22% passando da 188 mila euro del 2019 a 247 mila euro del 2020, tuttavia siccome questo aumento del 31% è superiore al limite massimo che è del 4,20 si applica il 4,20%, quindi si dovranno pagare 196,000 e siccome si pagano solo 196.000,00 "per tale motivo non è necessario procedere alla riclassificazione dei costi fissi e variabili".

Gabrielli precisa che sulla componente variabile sicuramente è previsto anche il quantitativo che va in discarica, che per il Comune di Arquata è irrisorio e sicuramente inferiore rispetto agli anni pre-sisma.

Evidenzia quindi una serie di problemi, il primo: la precedente Responsabile del Servizio Ragioniera Sabrina Roncati, ha affermato in un Consiglio, che durante il sisma la tari era una partita di giro perché attraverso le misure compensative statali sarebbe stata coperta la quota.

La questione merita un'osservazione di merito cioè che, non è corretto né legittimo inserire una cifra non veritiera in un atto pubblico quale il bilancio del Comune. Non si può dire allo stato che si stanno spendendo per il servizio dei rifiuti 196.000 euro quando in realtà questo servizio non viene svolto.

Poi c'è il problema di sostanza, se un domani queste misure compensative verranno meno, la Tari farà capo al 100% ai cittadini. Dovranno essere mandate delle cartelle pazzesche e questo non è corretto.

Quindi conclude dicendo di non essere d'accordo sulla questione della presa d'atto perché viene posto a votazione questo documento e di non essere neanche d'accordo sui calcoli che vengono fatti, e pone una domanda se questo calcolo che si invia all'Arera si basi anche sulla relazione disposta come Comune. La domanda è "sono stati forniti dati che non rispecchiano la situazione sisma? Sono stati trasmessi dati che in qualche modo erano riconducibili al periodo ante-sisma?" questa è una domanda che si pone visto che non ha avuto modo di visionare l'allegato B.

Anticipa pertanto il suo parere non favorevole alla proposta, che crede sarà lo stesso per i Consiglieri Pala e Sbernola per le motivazioni esposte. Fra l'altro precisa queste somme saranno riprese a conguaglio quindi significa che non verrà scontato nulla, e non è possibile pagare più rifiuti ora di quelli che venivano pagati prima del sisma.

Per quanto sopra esposto il Consigliere Gabrielli si appella al Consiglio Comunale chiedendo di rinviare la decisione per prendere qualche momento in più, per ragionare e studiare meglio, altrimenti sarà costretto a votare contro.

Il Vicesindaco precisa che purtroppo è un adempimento obbligatorio, e la decisione è dell'Ata non decide il Consiglio Comunale, nonostante sia chiaro che ci siano delle incongruenze.

Pala chiede al Vicesindaco se ha letto e ha visto la relazione del Comune; a loro non è stata data, per cui non si sa se siano stati forniti all'Arera dal Comune i dati sbagliati.

Il Vicesindaco spiega che questi dati vengono presi dai vecchi PEF.

Il Vice Sindaco Franchi precisa che la battaglia va fatta con il Consiglio dell'Unione e con la Picenambiente sulla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili perché lo scostamento è eccessivo.

Interviene Gabrielli il quale ribadisce che poiché il costo non è 247.000 ma "solo" a 196.000 non si procede alla riclassificazione tra costi fissi e costi variabili. Ma poi andrà a conguaglio. La discussione non va fatta dopo l'approvazione perché una volta approvato finisce sul bilancio Comunale. Il Consiglio Comunale deve respingere un PEF fatto male, perché non c'è immondizia per 200.000 euro l'anno.

Prende la parola il Segretario Comunale Dott.ssa Camastra spiega che è già stata fatta una riunione con Collina che ha detto chiaramente che può dimostrare in qualsiasi momento tutti i costi diretti e indiretti. L'unica cosa che si potrebbe fare, è un accesso agli atti cioè sui costi diretti e indiretti. Si potrebbe anche invitare Collina ad assistere a un prossimo Consiglio Comunale. I dati sono stati sottoposti ad istruttoria dall'Ata e sono stati validati e verranno mandati all'Arera.

Interviene il Vicesindaco Franchi il quale precisa che Collina gli ha riferito che i costi indiretti sono alti, ed forse è questa la battaglia che si deve fare visto che la popolazione è radicalmente diminuita. Nei costi indiretti sono inseriti addirittura il trasporto da una frazione all'altra, le distanze, sono tante le variabili e sono queste che devono essere riviste.

Se dal 13% si riuscisse a tornare all'8% si riuscirebbe a pagare il giusto tra quello che viene prodotto e quello che va in discarica.

Prende la parola il Consigliere Pala che chiede di leggere la relazione che è stata trasmessa dal Comune ad Arera, per vedere se sono stati messi i dati prima del terremoto o quelli dopo.

Prende la parola la Responsabile del Settore Finanziario dicendo che ARERA ha richiesto una ricognizione del PEF 2017/2018 quindi sono stati inseriti in un file excell i dati dei PEF approvati nel 2017 e 2018.

Interviene Franchi il quale ribadisce che occorre insistere con la picenambiente e con l'unione montana per la ripartizione di questi costi.

Il consigliere Pala precisa che così la proposta non può essere approvata occorre verificare i dati veri, anche perché le battaglie si fanno con i dati veri non con quelli falsi e quelli del 2018 non sono dati certi.

Franchi puntualizza che per avere voce in capitolo si deve andare all'Unione Montana e dal Gestore a dire che i costi indiretti pesano tantissimo sulla definizione dei piani e dei costi. Si deve dar valore alla quantità effettiva di immondizia prodotta, agli effettivi residenti, non ai costi indiretti.

Prende la parola il consigliere De Marco il quale precisa che è inutile prendersela con Picenambiente questi numeri vanno discussi con l'Unione Montana, dato che sono numeri che sono stati approvati da qualcuno che ne capisce. E' una battaglia che si deve fare nei confronti dell'Unione Montana. Però ora il PEF va approvato.

Il consigliere Gabrielli precisa che il problema sono i dati forniti, perché se sono stati forniti i dati ante-sisma il calcolo sarà fatto su quelli. Il piano non è veritiero e si faranno pagare circa 400,00 euro di tari a persona.

Vanno rifatti i piani finanziari, perché i dati sono sbagliati a partire dal 2016.

Interviene Pala il quale sostiene che in base alla gente che c'è attualmente si arriva ad una cifra di 80.000,00.

Prende la parola Gabrielli affermando che ci sono 120.000,00 mila euro in più.

Vanno portati i dati veri, di scarico, di immissione, poi se invece che 80mila sono 90 mila euro ok..

Prende la parola Paci Andrea il quale chiede al segretario comunale, quale sarebbe il problema se non venisse votato oggi questo punto all'Ordine del Giorno, se c'è una scadenza entro la quale si deve approvare o se è possibile discuterne nelle sedi opportune visto che ci sono delle incongruenze sia sui dati forniti, perché ante-sisma, che sull'effettiva produzione di immondizia.

Franchi precisa che è un adempimento che si deve portare adesso, la battaglia verrà dopo. Si potrà far intervenire al prossimo consiglio comunale Collina, per spiegare i costi del gestore, magari anche qualcuno dall'Unione Montana, però oggi la proposta va votata.

Per quanto riguarda il 2017/2018 non sono dati inventati sono dati che vengono stabiliti da costi fissi e variabili che non sono ripartiti in maniera equa, non solo durante il terremoto ma anche precedentemente.

Interviene nuovamente Paci Andrea il quale puntualizza che proprio per questo si dovrebbe aspettare perché non si può dire prima va bene e poi contestare.

Il segretario Comunale puntualizza che la mancata approvazione metterebbe in discussione la delibera dell'Ata.

Il consigliere De Marco interviene ribadendo che occorre vedere la questione all'interno dell'Unione Montana.

Il consigliere Pala dichiara che è d'accordo con quello che ha detto Andrea Paci cioè di rimandare l'approvazione a quando i termini verranno ricontrattati. E' importante non dividersi perché questa delibera è per la comunità. Anche se viene invitato Collina, dirà che i dati corretti sono quelli. I dati sbagliati sono quelli che ha fornito il comune, questo è il punto.

La tari si calcola con le persone, i metri quadri, la distanza dal comune al deposito dei rifiuti.

Comunica che per questi motivi, insieme a Gabrielli e Sbernola, voterà contrario. E' favorevole a rimandarla e a ricalcolare dati veri con le persone che ci sono, con le case agibili, con le sae.

Il Presidente e Vicesindaco Franchi ribadisce che la proposta va votata.

Dato atto che al momento della votazione non risulta collegato il Consigliere Paci Andrea;

CON VOTI:

Favorevoli: 6

Contrari: 3 (Pala, Gabrielli, Sbernola)

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2020, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3) di procedere con separato provvedimento all'approvazione del regolamento TARI e tariffe in riferimento al bilancio 2021 /2023 nel rispetto dei termini previste dalla legge.

Infine il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione espressa in forma palese:

CON VOTI:

Favorevoli: 6

Contrari: 3 (Pala, Gabrielli, Sbernola)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- comma 4 D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to FRANCHI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

li,

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-01-2021 al 04-02-2021 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva []
- è divenuta esecutiva il giorno [] a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

NOTE